



COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI).**

Allegato alla delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - PRESUPPOSTO

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 6 - TARIFFA DELLA TASSA

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

ART. 8 - PIANO FINANZIARIO

ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

ART. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

**ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE**

ART. 13 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

**ART. 14 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE**

ART. 15 - ZONE NON SERVITE

ART. 16 - RIDUZIONI

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ART. 19 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 20 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

ART. 21 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

ART. 22 - RIMBORSI

ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 24 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 27 - CONTENZIOSO

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Piana Crixia, a norma dell'art. 1, comma 639 e segg. della L. 27/12/2013 n. 147.*

ART. 3 - PRESUPPOSTO

- 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come identificati dal successivo art. 9.*
- 2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*
- 3. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.*

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come identificati dal successivo art. 9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- 2. Per le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.*
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*

4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

ART. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. *L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.*
2. *L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18, comma 5.*
3. *Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.*

ART. 6 - TARIFFA DELLA TASSA

1. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sulla base della tariffa di riferimento, il comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.*
3. *La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.*
4. *Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile.*

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. *La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:*
 - a) *Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o*

iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A - B - C) assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In caso di attivazione delle disposizioni di cui alla presente lettera a) si considererà superficie assoggettabile l'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998;

b) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie D - E), la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. Per tutte le altre unità immobiliari, categorie D ed E, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

- 2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.*
- 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.*

ART. 8 - PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal Responsabile del Servizio dell'Ente, in tempo utile all'approvazione del bilancio di previsione comunale.*
- 2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.*
- 3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:*
 - a) Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato.*
 - b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.*

ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative possedute o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale e le aree condominiali detenute o possedute in via esclusiva.

ART. 10 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a) I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - b) Unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
 - c) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
 - d) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, posti auto, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e) Superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
 - g) I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette alla tassa tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
 - h) Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio

autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;

- i) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
- j) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- k) Superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.

2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che sono state dichiarate inutilizzabili, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%

<i>Attività industriali o artigianali di produzione di beni</i>	20%
<i>Autolavaggi, distributori di carburanti</i>	10%

3. *L'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 e nella relativa planimetria.*
4. *L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire entro il 28 febbraio di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.*

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'ultima emissione dell'invito al pagamento.*
2. *Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.*
3. *Nel caso di occupazione dello stesso immobile da parte di più nuclei familiari è necessario presentare un'unica dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 18 specificando i nominativi che compongono ogni nucleo e indicando come numero di occupanti la somma dei componenti di ogni nucleo familiare.*
4. *I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:*
 - a) *anziano collocato in casa di riposo;*
 - b) *soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;*

- c) *soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
5. *Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma precedente risultino come unici componenti del nucleo familiare ed assumano residenza in altro luogo, si considera ai fini del calcolo un unico componente, previa richiesta documentata, purché i locali vengano tenuti a disposizione per i propri usi.*
6. *Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 18. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in UNA unità, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.*
7. *Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.*

ART. 13 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. n. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;*
2. *La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.;*
3. *In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.*

ART. 14 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, a partire dall'anno 2016, è riconosciuta una detrazione sull'ammontare complessivo della tassa dovuta, il cui importo sarà individuato annualmente con apposita delibera.*

ART. 15 - ZONE NON SERVITE

1. *Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500*

metri lineari, calcolati su strade percorribili, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.*
- 3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 per cento.*
- 4. I possessori o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso la raccolta di prossimità più vicina alla propria abitazione.*

ART. 16 - RIDUZIONI

- 1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune attestante il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.*
- 2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, di cui art. 15, la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa.*
- 3. Nei casi di abitazioni e locali accessori occupati da persone in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dai Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può prevedere agevolazioni nel versamento del tributo fino a concorrenza dell'importo dovuto.*
- 4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° giorno del mese solare successivo rispetto al verificarsi del presupposto. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante sgravio del tributo dovuto per l'anno in corso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento;*
- 5. Le riduzioni previste dal presente Regolamento non sono cumulabili; sarà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.*

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.*
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.*

ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. *Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.*
2. *Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.*
3. *I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 30 Giugno successivo dalla data di inizio dell'avvenuta la detenzione o possesso dei locali e delle aree soggette al tributo.*
4. *Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 Giugno successivo dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*
5. *La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 Giugno successivo al giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.*
6. *Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro l'anno solare di riferimento il tributo non è dovuto per le annualità successive. La cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.*
7. *La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

- a) *Generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;*
- b) *Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*
- c) *Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico e numero dell'interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d) *Numero degli occupanti i locali;*
- e) *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- f) *Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;*

Utenze non domestiche

- a) *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita*

IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;

- b) Generalità del rappresentante legale denunciante;*
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con indicazione del numero civico e numero dell'interno se esistente, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;*
- e) Data di inizio della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;*
- f) La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;*
- g) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, anche con firma digitale.*

- 8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modello messo a disposizione dall'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità in corso di validità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltrare fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.*
- 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.*
- 10. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 (TIA 1), o dall'art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto disposto dal comma 4.*
- 11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.*

ART. 19 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE

- 1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*

2. *Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 28, comma 3, il numero e le scadenze delle rate del pagamento della tassa sono stabilite in n. 2 rate semestrali al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno solare. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.*
3. *L'importo complessivo della tassa annua dovuta è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della L. 27/12/2006 n. 296.*
4. *Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.*
5. *Al contribuente viene inviato apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento.*

ART. 20 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. *Qualora le somme dovute, in seguito all'accertamento, comprensive di eventuali sanzioni e interessi, siano superiori a € 300,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali.*
2. *La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:*
 - a) *fino a 6 rate mensili per importi superiori ai 300,00 euro e fino a 1.000,00 euro;*
 - b) *fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 e fino ai 15.000,00 euro;*
 - c) *fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 15.000,00 euro.*
3. *Per richieste di rateizzazione che superano 15.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.*
4. *Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.*

ART. 21 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

1. *Il contribuente è esonerato dal versamento della tassa, comprensiva del tributo provinciale, nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.*
2. *Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10 del D.L. 06/07/2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.*

ART. 22 - RIMBORSI

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune di Piana Crixia il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, se accolta.*
- 2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.*
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali e inferiori al versamento disciplinato dall'art. 21 del presente Regolamento.*

ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

ART. 24 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:*
 - a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;*
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;*
 - c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il soggetto preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:*

- *Degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179 e 182 della L. 27/12/2006 n. 296, ove nominati;*
- *Del proprio personale dipendente;*
- *Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.*

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

- 2. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.*
- 3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006 n. 296.*

ART. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa, verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e D.Lgs. 18/12/1997 n. 472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 472/1997.*
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.*
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*
- 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
- 7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. *Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.*

ART. 27 - CONTENZIOSO

1. *Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.*

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. *Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015.*
2. *Il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno, mentre il versamento della seconda rata a saldo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno.*
3. *Si considereranno valide tutte le denunce presentate in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti, necessario per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzi di apposite richieste presentate ai contribuenti.*
4. *Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.*